



Prot. Gen. **Settore Sviluppo Lavoro,
 Area Omogenea ed Ambiente**

Cremona, li 16/10/2016

OGGETTO: L.R. 24/2006. **Ordinanza sindacale** per l'attuazione dei provvedimenti regionali a tutela della qualità dell'aria. Limitazione della circolazione dei veicoli più inquinanti dal 15 ottobre 2016 al 15 aprile 2017.
 Ulteriori provvedimenti in ambito civile.
 Disposizioni inerenti la combustione in loco di residui vegetali agricoli e forestali.

IL SINDACO

- Vista la Legge Regionale n. 24 del 11 dicembre 2006 recante "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera e tutela della salute e dell'ambiente" in attuazione della direttiva quadro 96/62/CE del 27 settembre 1996 (Valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente), nonché delle direttive derivate 1999/30/CE del 22 aprile 1999 (Valori limite di qualità dell'aria ambiente per biossido di zolfo, biossido di azoto, particelle di piombo), 2000/69/CE del 16 novembre 2000 (Valori limite per il benzene ed il monossido di carbonio nell'aria ambiente) e 2002/3/CE del 12 febbraio 2002 (Ozono nell'aria), in applicazione delle norme statali con particolare riferimento al decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 (Norme in materia ambientale);
- Richiamate le Delibere di Giunta Regionale
 - n. VIII/7635/2008 avente per oggetto " misure prioritarie di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli, terzo provvedimento attuativo inerente i veicoli previsti dall'articolo 22, commi 1,2,5 ed ai sensi dell'articolo 13, L.R. 11 dicembre 2006, N. 24 : Ulteriori misure per il contenimento dell'inquinamento da combustione di biomasse legnose ai sensi dell'articolo 11, L.R. 24/06.
 - n. VIII/9958/2009 avente per oggetto " Ulteriori misure per la limitazione del traffico veicolare -Modifica ed integrazione della d.g.r. 5290/07 (suddivisione in zone del territorio regionale per l'attuazione delle misure finalizzate al conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria) (l.r. 24/06) ", modificata dalla d.g.r n. 10118 del 7 agosto 2009,
 - n. IX/2605/2011 avente per oggetto " Zonizzazione del territorio regionale in zone e agglomerati per la valutazione della qualità dell'aria ambiente ai sensi dell'art. 3 del decreto Legislativo 13 agosto 2010. N. 155- revoca della DGR n. 5290/07;
 - 2578/14 avente per oggetto " Attuazione del Piano Regionale per la qualità dell'aria, nuove misure in ordine alla circolazione dei veicoli più inquinanti a decorrere dal mese di ottobre 2015 ", con la quale si estendono anche ai Comuni ricadenti all'interno della Fascia 2 , corrispondente alla Zona A (come definita dalla d.g.r. 2 novembre 2011, n. 2605) i provvedimenti di limitazione della circolazione;

COMUNE DI CREMONA PROTOCOLLO GENERALE	18/10/2016
	Servizio Ambiente ed Ecologia
0063020	
4.5.2-A	

- Considerato che ai sensi della sopra citata d.g.r. 2605 del 30 novembre 2011 il Comune di Cremona rientra nella Fascia 1 (ZONA ex A1), ossia la porzione di territorio regionale corrispondente agli agglomerati di Milano, Brescia e Bergamo, con l'aggiunta dei capoluoghi di provincia della bassa pianura (Pavia, Lodi, Cremona e Mantova) e relativi Comuni di cintura (Bonemerse, Castelveverde, Dovera, Gadesco, Gerre de' Caprioli, Malagnino, Persico Dosimo, Sesto ed Uniti, Spinadesco.) e che ai sensi della sopra citata D.g.r 2578/2014 a questi Comuni si aggiunge il Comune di Rivolta D'Adda) ;
- Considerate altresì le modalità con cui si applicano le limitazioni alla circolazione , così come altri divieti, alla porzione di territorio di Fascia 1;
- Preso atto che con il decreto n. 11254 del 13/10/2008 sono state individuate le tratte di collegamento tra le autostrade, le strade di interesse regionale R1, gli svincoli autostradali ed i parcheggi d'interscambio ricadenti all'interno della zona ex A1, escluse dal fermo della circolazione, in attuazione della d.g.r. 7635 dell'11 luglio 2008;
- Richiamati i contenuti del P.R.I.A., Piano regionale degli Interventi per la Qualità dell'Aria approvato con D.G.R. n. 593 del 6 settembre 2013;
- Visti l'articolo 54 comma 2/c della Legge 18 agosto 2000 n. 267 e l'articolo 12, lettera c) dello Statuto del Comune di Cremona, che danno il potere al Sindaco di emettere ordinanze;

ORDINA

per la Fascia 1 (ZONA ex-A1), ossia la porzione di territorio regionale corrispondente agli agglomerati di Milano, Brescia e Bergamo, con l'aggiunta dei capoluoghi di provincia della bassa pianura (Pavia, Lodi, Cremona e Mantova) e relativi Comuni di cintura appartenenti alla zona A

il fermo della circolazione dal
15 ottobre 2016 al 15 aprile 2017, dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.30
per i seguenti veicoli:

- autoveicoli ad accensione comandata (benzina) non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive (veicoli detti "**Euro 0 benzina**");
- autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, o 96/1/CEE, riga B, oppure omologati ai sensi delle direttive da 94/12/CEE a 96/69/CE ovvero 98/77/CE (veicoli detti "**Euro 0, Euro 1, Euro 2 diesel**");
- motocicli e ciclomotori a due tempi di classe **Euro 1**;

RICORDA

altresì che è vigente il **fermo permanente** della circolazione **per i motoveicoli e i ciclomotori a due tempi di classe Euro 0**, in tutte le zone del territorio regionale nonché **degli autobus M3** adibiti al Trasporto Pubblico Locale (TPL) di classe Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 diesel privi di filtro antiparticolato efficace, su tutto il territorio regionale.

Dove si applica il fermo

Si applica su tutti i **tratti stradali ricadenti all'interno delle Zone indicate**, comprese le strade provinciali e statali ad esclusione:

- delle autostrade;
- delle strade di interesse regionale R1, come individuate dalla D.g.r. n. 19709/2004;

- dei tratti di collegamento tra le autostrade e le strade R1 e gli svincoli delle stesse e i tratti di collegamento ai parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici o delle stazioni ferroviarie.

Strade di penetrazione: tra le strade di cui ai precedenti punti, gli svincoli autostradali ed i parcheggi posti in corrispondenza delle fermate periferiche dei mezzi pubblici:

Ex SS 10 Piacenza, viale Po, via della Ceramica, via Vecchia, via Riglio, piazzale Caduti del Lavoro, via Milano, via Castelleone, via Bergamo, via Boschetto (da via Cimitero fino alla Motorizzazione Civile), via Cimitero, via Brescia (fino all'imbocco della "tangenziale"), via Persico (fino all'incrocio con via dell'Annona), via Mantova, via Buoso da Dovara (tratto compreso fra via Postumia e via Ghisleri), via Giuseppina, via Casalmaggiore (fino all'imbocco della circonvallazione sud-est), via Portinari del Po (limitatamente al tratto per raggiungere il piazzale Azzurri d'Italia).

Strade di collegamento

- Via Eridano, via Monviso, via Seminario, via N. Sauro, via Zaist ("tangenziale");
- Viale Concordia, via Massarotti, via Ghinaglia, piazza Risorgimento, via Dante, viale Trento e Trieste, piazza della Libertà, via Ghisleri, via Novati, via del Giordano, piazzale Cadorna (cerchia delle vecchie mura);
- Via Tavernazze (tratto compreso da Bosco ex Parmigiano a via Busada), via Campanella, via Busada (circonvallazione sud-est);
- Via dell'Annona

Parcheggi

Piazzale Atleti Azzurri d'Italia; parcheggio via della Ceramica; autosilo via Massarotti; parcheggio Ex Tranvie via Dante; parcheggio piazzale della Croce Rossa; parcheggio Stadio Zini via dell'Annona; parcheggio Ospedale Maggiore Largo Priori.

Sono esclusi dal fermo della circolazione:

1. Veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
2. veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione;
3. veicoli alimentati a diesel (gasolio), dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili (filtri FAP) sia per dotazione di fabbrica, sia per successiva installazione, omologati ai sensi della normativa vigente.
4. veicoli di interesse storico, o collezionistico ai sensi dell'art. 60 , comma 4, del D.Lgs 285/1992 ed i veicoli con più di vent'anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall'art. 215 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice Tecnico internazionale della Federation Internationale des Vehicules Anciens (FIVA) , rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento regionale;
5. veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del Decreto legislativo 285/1992;
6. motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti euro 0 o pre-Euro 1;
7. veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati:
 - veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della

Croce rossa italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;

- veicoli di pronto soccorso sanitario;

8 scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) – fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 con DGR n. 4924 del 15/06/2007 e n. 6418 del 27/12/2007;

9 veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;

10 autovetture targate CD e CC.

Deroghe

Sono altresì derogati dal fermo della circolazione i seguenti veicoli:

- veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
- veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa;
- veicoli degli operatori dei mercati all'ingrosso (ortofrutticoli, ittici, floricoli e delle carni), limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell'attività lavorativa;
- veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE;
- veicoli blindati destinati al trasporto valori, disciplinati dal decreto del Ministero dei Trasporti n. 332 del 3 febbraio 1998;
- veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;
- veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro;
- veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling);
- veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE ai sensi dell'art. 116 del Decreto legislativo 285/1992;
- veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione.

Spegnimento motori

Si applicano su tutto il territorio regionale per il periodo dal 15 ottobre al 15 aprile di ogni anno i seguenti

obblighi:

- lo spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea;
- lo spegnimento dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico.

Ulteriori provvedimenti - Ambito civile

▪ dal 15 ottobre 2016 al 15 aprile 2017 è disposto il divieto (nel caso siano presenti altri impianti per il riscaldamento alimentati con combustibili ammessi) di utilizzo di apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a **biomassa legnosa appartenenti alle seguenti categorie:**

- camini aperti
- camini chiusi e stufe con rendimento inferiore al 63%

Il divieto si applica alla Fascia 1 del territorio regionale ed ai restanti Comuni situati ad una quota altimetrica uguale o inferiore ai 300 mt s.l.m.

Il valore di rendimento energetico posseduto dall'apparecchio è precisato nel libretto di istruzioni fornito dal venditore e comunque certificato dal costruttore.

E' consentito bruciare solo legna vergine, pellet e i combustibili assimilabili secondo quanto disposto dal D.Lgs 152/06. La combustione di qualsiasi altra tipologia di materiale non rientrante nelle suddette categorie, costituisce attività di incenerimento di rifiuti non autorizzata e pertanto vietata dalle disposizioni normative vigenti.

Si richiamano inoltre le disposizioni regionali in vigore introdotte dalle delibere di giunta regionale n. 1118/13 e n. 3965/15 in merito alle nuove regole di installazione, manutenzione e censimento degli apparecchi domestici alimentati a biomassa legnosa.

Ulteriori disposizioni

- divieto permanente di utilizzare **olio combustibile** per gli impianti di riscaldamento civile aventi una potenza installata inferiore a 10 MW in tutta la Regione Lombardia;
- divieto di **climatizzare** locali a servizio dell'abitazione in edifici destinati a residenza (box, cantine, depositi, scale) in tutta la Regione Lombardia

Disposizioni inerenti la combustione in loco di residui vegetali agricoli e forestali

Dal **15 ottobre 2016 al 15 aprile 2017** è vietata la combustione in loco di piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro dei residui vegetali agricoli o forestali.

Tale combustione è tuttavia consentita ed eseguita dal proprietario o dal possessore del terreno per soli due giorni all'interno del periodo suddetto, solo nelle zone impervie o non raggiungibili dalla viabilità ordinaria e con modalità atte ad evitare impatti diretti di fumi ed emissioni sulle abitazioni circostanti, previa:

- comunicazione al Comune concernente la data, la localizzazione dell'intervento di combustione, l'osservanza delle disposizioni regionali e di quelle eventuali emanate dal Sindaco, anche riferite all'individuazione di ambiti territoriali esclusi dalla facoltà di combustione;
- verifica che le condizioni meteorologiche nella giornata in cui è effettuata la combustione siano favorevoli o molto favorevoli alla dispersione degli inquinanti in atmosfera, attraverso collegamento al sito ufficiale di ARPA all'interno del Servizio Meteorologico Regionale.

Tale pratica è sempre vietata nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarati dalla Regione.

L'abbruciamento di quantità **superiori ai piccoli cumuli** (tre metri steri/ettaro), rientrando nell'ambito di applicazione della disciplina dei rifiuti, è **sempre vietata** in quanto costituisce attività di gestione illecita dei rifiuti e non pratica agricola consentita.

Eventuali residui vegetali derivanti da attività di giardinaggio domestico e di manutenzione di altre aree verdi urbane, a servizio di parchi e giardini pubblici e privati, rientrando nella fattispecie di **"rifiuti urbani"** (art. 184 TUA), non può essere smaltita in loco tramite fuoco.

Controlli e sanzioni

I controlli sul rispetto delle **limitazioni alla circolazione dei veicoli** sono effettuati dai soggetti che svolgono servizi di polizia stradale. La sanzione prevista per l'inosservanza delle misure di limitazione alla circolazione varia da € 75,00 a € 450,00 ai sensi della Legge regionale n. 24/06, art. 27 (comma 11), art. 27 (comma 16) in caso di reiterazione della violazione dell'art.13;

I controlli inerenti **l'utilizzo di apparecchi per il riscaldamento domestico** sono effettuati dalle Province -nei Comuni aventi meno di 40.000 abitanti - e dai Comuni con popolazione maggiore di 40.000 abitanti, nell'ambito delle verifiche sugli impianti termici. La sanzione in caso di inosservanza è quella disciplinata dall'art. 27, comma 4, della Legge regionale n.24/06 (da 500 a 5.000 €), nonché la sanzione di cui al comma 16 del medesimo articolo 27 in caso di reiterazione; L'attività di controllo degli Enti preposti potrà essere indirizzata alla verifica, oltre che del corretto utilizzo degli apparecchi, anche della qualità della biomassa utilizzata.

L' inosservanza delle disposizioni inerenti la **combustione di residui vegetali** agricoli e forestali comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 a € 600,00 prevista dall'art. 27, comma 14 bis, della l. r. n. 24/06 mentre la inosservanza delle norme sulla gestione e smaltimento di rifiuti è disciplinata ai sensi di quanto disposto dal Testo Unico Ambiente (TUA).



AVVERTE

altresì che:


contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al TAR della Regione Lombardia entro 60 giorni dalla pubblicazione.

Il presente provvedimento sarà reso noto con i mezzi più celeri ed opportuni.

- mandare copia al Signor Prefetto della Provincia di Cremona, al Signor Questore, ai Comandi provinciali delle Forze dell'Ordine, al Presidente della Provincia di Cremona, all'A.R.P.A. dipartimento di Cremona, a Linea Reti e Impianti. Servizio Segnaletica, al Signor Assessore al Territorio ed alla Salute ,nonché ai Direttori dei Settori Lavori Pubblici, Mobilità e Ambiente, Polizia Municipale, Gabinetto del Sindaco, Ufficio Stampa;
- mandare altresì, per conoscenza, copia al Signor Prefetto della Provincia di Piacenza ed ai Signori Sindaci dei Comuni di Castelvetro Piacentino, Spinadesco, Sesto ed Uniti, Castelverde, Gadesco Pieve Delmona, Persico Dosimo, Malagnino, Gerre de Caprioli, Bonemerse e Stagno Lombardo, Rivolta D'Adda.

14/10/2016



IL SINDACO
(Prof. Gian Luca Galimberti)



ALLEGATO 1

Sono da considerare catalizzati tutti i mezzi ad accensione comandata, alimentati a benzina, dotati di catalizzatore, ed omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE (nota come Euro 1) e successive direttive e quelli ad accensione spontanea (diesel) omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive direttive anche se immatricolati prima del 1 gennaio 1993.

TIPOLOGIA DI MEZZI CATALIZZATI O ECO-DIESEL

CATEGORIA	DIRETTIVA DI RIFERIMENTO	DATA DI ENTRATA IN VIGORE
Euro 1	91/441/CEE 91/542/CEE punto 6.2.1.A 93/59/CEE 97/24 CEE cap. 5	1.1.1993
Euro 2	91/542/CEE punto 6.2.1.B 94/12/CE 96/1/CE 96/44/CE 96/69/CE 98/77/CE	1.1.1997
Euro 3	98/69/CE 98/77/CE rif 98/69/CE A 1999/96/CE A 1999/102/CE rif. 98/69/CE 2001/1/CE rif 98/69/CE 2001/27/CE A 2001/100/CE A 2002/80/CE A 2003/76/CE A	1.1.2001
Euro 4	98/69/CE B 98/77/CE rif. 98/69/CE B 1999/96/CE B 1999/102/CE rif. 98/69/CE B 2001/1/CE rif. 98/69 CE B 2001/27/CE B 2001/100/CE B 2002/80/CE B 2003/76/CE B 2005/55/CE B1 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B1	1.1.2006

Euro 5	2005/55/CE B2 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B2 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B2 (ecol. migliorato) 99/96 fase III oppure Riga B2 o C 2001/27 CE Rif. 1999/96 Riga B2 oppure Riga C 2005/78 CE Rif 2005/55 CE Riga B2 oppure riga C 2006/81 CE rif. 2005/55 CE riga B2 2006/81 CE rif. 2005/55 CE riga C (ecol. migliorato) 715/2007*692/2008 (Euro 5 A) 715/2007*692/2008 (Euro 5 B) 2008/74/CE rif. 2005/55/CE riga B2 2008/74/CE rif. 2005/55/CE riga B2 (ecol. migliorato) 2008/74/CE rif. 2005/55/CE riga B2 (con disp. anti-part)	1.1.2008
--------	--	----------

TIPOLOGIA DI CICLOMOTORI E MOTOCICLI

CATEGORIA	DIRETTIVA DI RIFERIMENTO	DATA DI ENTRATA IN VIGORE
PRE EURO:	non conformi all'Euro 1 (non omologati alla direttiva 97/24 CE)	/
Euro 1	97/24 CE cap.597/24 CE cap.5 e cap.9	17.06.1999
Euro 2	97/24 CE cap.5 fase II 2002/51 CE fase A 97/24 CE rif. 2003/77 CE fase A 2003/77 CE rif. 2002/51 CE fase A 2006/120/CE fase A 2006/72/CE fase A 2009/108/CE fase A	ciclomotori omologati dopo il 17.6.2002 - motocicli immatricolati dal 1.1.2003
Euro 3	97/24 CE cap. 5 fase III 2002/51/CE fase B 97/24 CE rif. 2003/77/CE fase B 2003/77/CE rif. 2002/51/CE fase B 2006/120/CE fase B 2006/72/CE fase B 2006/72/CE fase C 2009/108/CE fase B	01.01.2006